

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso **R.G. 6316/2019**, pendente innanzi la Sezione III Bis, dell'ecc.mo Tribunale adito, del prof. Orlando Setola (CF.STLRND77T08B963L) nato in Caserta l'8.12.1977 e residente in Casal di Principe alla Traversa di Via Armando Diaz n. 11, rapp.to e difeso in forza di procura speciale allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83 cpc dall'avv. Antonio Lamberti (C.F. LMBNTN43H02A512F), con il quale elett.te domicilia in Roma, al viale dei Parioli, n. 67 e che dichiara di ricevere comunicazioni alla P.E.C. antonio.lamberti@avvocatismcv.it ed al fax 0818903313

per l'annullamento e la riforma

dei decreti del *Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*:

1. – m pi AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0001205. 01-08-2019 che approva l'allegata *graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici* (indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017) *formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dichiara vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 29000 posto*; una agli atti preordinati connessi e consequenziali e dunque la stessa graduatoria per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, per quanto non riporta il nominativo del ricorrente;

2. – mpi. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R. 0001229. 07-08-2019 che rettifica *per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici* *indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 20191 (è, pertanto, rettificata) come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto*; una agli atti preordinati connessi e consequenziali e dunque la stessa graduatoria per merito e titoli del

concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati, per quanto non riporta il nominativo del ricorrente;

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- la **Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici e le varie Sottocommissioni, tra le quali in particolare la n. 17**, in persona dei rispettivi Presidenti p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.te p.t..

FATTO

1. Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi codesto ecc.mo Tribunale che ha assunto RG **R.G. 6316/2019** nel quale ha esposto di aver partecipato al Corso-concorso nazionale per 2.416 dirigente scolastico bandito con D.D.G. M.I.U.R. 23.11.17, n.1259 (in G.U. 24.11.19, n.90). In data 18.10.2018, egli ha poi preso parte alla prova scritta esaminata dalla Sottocommissione n. 35, non risultando però nell'elenco degli ammessi alla successiva prova orale pubblicato il 27.3.2019. In ragione di tanto egli ha chiesto **l'annullamento e la riforma**

- a) del Decreto prot. n. m_pi. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019, del *Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte nella quale esclude il ricorrente dalla prova orale e, in subordine, per la sua totalità;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del suindicato corso-concorso, nella parte nella quale esclude il ricorrente da tale successiva fase concorsuale e, in subordine, per la sua totalità;
- c) dei verbali delle Sottocommissioni della Commissione esaminatrice del suddetto corso-concorso, relativi alla correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente e, in subordine, quella sostenuta da tutti i candidati;

- d) della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata, sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (art. 13 D.M. n. 138 del 3/8/2017), dalla Commissione in seduta plenaria del corso-concorso in parola **in data 25 gennaio 2019** ed allegata al verbale n. 3 della medesima Commissione, per i motivi appresso specificati;
- e) in subordine, dei decreti, n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, del *Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, con il quale viene costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- f) in subordine, del Decreto del 31/12/2018 n. 2080, e successive modificazioni, del *Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, con il quale viene integrata la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con la costituzione di n. 37 sottocommissioni esaminatrici, nella parte in vengono nominati i componenti che verranno indicati infra;
- g) **una agli atti preordinati, connessi e consequenziali**, ivi compresi, se e per quanto esistenti, i verbali relativi all'acquisizione degli elaborati del ricorrente e, in subordine, di tutti i candidati, sulla piattaforma del Cineca e quelli relativi alla trasmissione degli stessi elaborati alle varie Sottocommissioni.

2. Il *Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico* con i provvedimenti indicati in epigrafe ha, **con il primo**, approvato e poi pubblicato la *graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici* (indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017); **con il secondo**, in ragione di errori materiali occorsi ha rettificato, riapprovato e ripubblicato l'indicata graduatoria.

3. I provvedimenti qui impugnati trovano il loro esplicito ed unico presupposto nei provvedimenti già impugnati con il ricorso **RG 6315/2019** dei quali scontano in via diretta ed immediata l'illegittimità essendo scaturigine degli stessi. Pertanto, non resta qui che dedurre

l'illegittimità degli atti qui impugnati quale derivata dall'illegittimità di quelli presupposti e ritrascrivere, con carattere differente per agevolarne l'identificazione, i motivi proposti con il ricorso avverso di essi spiegati

DIRITTO

I. - SUI TEMPI DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO, DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA'; MANIFESTA INGIUSTIZIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1. Dal verbale 25.1.2019, n. 3, risulta che la Commissione ha ritenuto indispensabile riunirsi preliminarmente in seduta plenaria al fine di "presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati" una serie di documenti, così elaborando una serie di precise regole destinate a garantire la par condicio tra i concorrenti.

Tra i documenti in tale sede elaborati rilevano qui "*c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte....*". Nel relativo modello (cfr. allegato 1 al verbale n.3) è espressamente previsto che "*la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti*". Tale è dunque una delle regole, vincolanti, che la Commissione ha ritenuto essenziale per un corretto svolgimento delle prove.

Contrariamente a quanto così imposto alle singole Commissioni, peraltro, dal verbale n. 3 in data 19.2.2019 relativo alla correzione dello scritto del ricorrente (n.10) e di altri concorrenti (in tutto n. 10) emerge che le operazioni si sono svolte dalle h. 8,30 alle ore 14,00, dunque nel corso di 4 ore e mezza pari a minuti 270 dai quali bisogna detrarre i minuti occorsi per la compilazione dei moduli, l'inserimento dei punteggi nella tabella riepilogativa, la validazione dei voti sulla piattaforma, la verbalizzazione delle operazioni di concorso valutabili almeno in 50 minuti (5 per ciascun candidato). Il tempo utile impiegato per le operazioni di esame e valutazione delle prove si è dunque ridotto a complessivi 220 (270 – 50) minuti ed il tempo medio per esaminato a non più di 22 minuti (220:10).

4. Il tutto legittima la domanda di ordinare la rivalutazione dell'elaborato del ricorrente ad opera di diversa sottocommissione, previa ricostituzione dell'anonimato degli elaborati stessi.

**IN SUBORDINE, IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
PRECEDENTE CENSURA, SI RIPORTANO DI SEGUITO I MOTIVI PER
L'ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE:**

II. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1. L'art. 7 del bando stabilisce che *"1. Le prove di esame ... si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale."*.

Inoltre, il successivo art. 8, "Prova scritta", prevede espressamente: *"... 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR."*

In maniera coerente, con nota ministeriale 18-09-2018 si stabiliva che la "prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea" il giorno 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali.

In altre e più semplici parole venivano sanciti come essenziali alla prova i caratteri della unicità e contemporaneità.

2. Così come previsto dall'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17/10/2018, sono stati pubblicati "i quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici".

Nella specie, peraltro, mentre in tutte le altre Regioni la prova è stata sostenuta in data 18.10.2018, nella Regione Sardegna, a causa delle avverse condizioni meteo, la citata prova è stata rinviata ed ha avuto luogo il 13.12.2018.

III. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1. Il bando di concorso, all'art. 8 prevedeva che *"9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta"*.

2. In data 17/10/2018, con avviso pubblicato sul sito del MIUR, sono stati pubblicati "i Quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici, contenenti tutti i riferimenti normativi e bibliografici utili alla trattazione dei quesiti a risposta aperta, i criteri, seppur generici, per la relativa valutazione degli stessi, nonché le fonti bibliografiche e sitografiche per i quesiti in lingua straniera.

Tuttavia, come già riferito, i candidati della Regione Sardegna, a causa del suddetto differimento della prova scritta, l'hanno sostenuta il giorno 13 dicembre 2018. Per loro, i

succitati quadri, anch'essi pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva il bando, ossia in data 12/12/2018, erano perfettamente identici a quelli pubblicati il 17/10/2018. Ciò determina una patente disparità di trattamento tra candidati, oltre che una palese violazione del su citato art. 8, comma 9, del bando.

IV. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATA DALLA COMMISSIONE IN SEDUTA PLENARIA IN DATA 25 GENNAIO 2019; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. La Commissione giudicatrice del concorso in esame è stata costituita con decreti direttoriali M.I.U.R. n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, e poi, con decreto direttoriale del 31/12/2018 n. 2080, è stata integrata con la costituzione di 37 sottocommissioni esaminatrici.

In data 25.1.2019 la Commissione si è riunita in seduta plenaria, al fine di "... 2) presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 138/2017:

a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso;

b) la scheda di valutazione della prova in formato excel;

c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte....".

2. La Commissione ha, così, declinato i criteri in indicatori e descrittori, indicando, per questi ultimi, una scala di riferimento.

Tuttavia, la scala di riferimento non risulta ancorata a parametri ben precisi, ovvero specifici e, quindi, lascia alla commissione una eccessiva discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi.

4. Non questo è accaduto nella specie dal momento che i parametri valutativi non appaiono sufficientemente definiti nel contenuto, ovvero i punteggi non sono ancorati a dei giudizi di valore.

In questo caso, quindi, si esula dall'ambito dell'insindacabile discrezionalità della commissione, in quanto si è, invece, in presenza di attività valutative "*inficte ictu oculi da eccesso di potere sub specie delle sintomatiche figure dell'arbitrarietà, della irragionevolezza, della irrazionalità, della contraddittorietà e del travisamento dei fatti*", pienamente sindacabili (cfr. CdS, Sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 7470; CdS, sez. VI, 11

settembre 2006, n. 5232; CdS., Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4651; CdS, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3512; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 11 settembre 2006, n. 4409).

5. La *griglia di valutazione* adottata nel concorso de quo non adempie al disposto dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la cui violazione rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096). A differenza di quanto accaduto nel caso di specie, tale *griglia* deve invece essere **caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati – ed all'Autorità Giudiziaria – il percorso logico seguito nei giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione** (così Tar Emilia- Romagna, Bologna, sez. I, 21 aprile 2004, n. 566; Tar Emilia- Romagna, Panna, 22 marzo 2007, n. 193).

V. - VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ.

Si è visto in fatto che il ricorrente (come gli altri candidati) ha(nno) sostenuto la prova scritta in data 18.10.2018. Si è anche visto che la Commissione ha invece elaborato la griglia di valutazione dei compiti scritti solo in data 25.12.2019. La griglia è poi stata pubblicata in data 19.4.2019, in uno con il verbale n. 3.

Ciò significa che:

- a) i candidati al 18.10.2018, data di svolgimento della prova scritta, non avevano alcuna indicazione sui criteri di correzione al momento dello svolgimento dei compiti; ciò rileva a maggior ragione se si considera la particolarità di taluni degli indicatori elaborati dalla Commissione (ad. es. “il candidato indica azioni strategiche e le mette in relazione con le componenti interne dell’istituzione scolastica”, “il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente”). Contrariamente ad ogni basilare principio invece criteri ed indicatori sono stati elaborati dopo lo svolgimento dei compiti;
- b) tale posticipazione non è neppure idonea a garantire la imparzialità dei giudizi. Non è possibile stabilire, dopo che una prestazione sia stata resa, i criteri sulla base dei quali valutare quella stessa prestazione.

VI. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Ulteriore profilo di illegittimità attiene ai quesiti in lingua straniera.

I relativi punteggi sono stati infatti elaborati in maniera automatica prima della correzione dei quesiti non in lingua ed erano già noti alle sub-Commissioni al momento della correzione dei compiti. Il fatto che i commissari fossero già a conoscenza del punteggio per i quesiti in lingua ha influenzato la successiva valutazione degli ulteriori quesiti.

VII. - VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'anonimato delle prove è stato violato sotto un duplice profilo.

In primo luogo, non esiste alcuna traccia delle modalità e dei tempi di trasmissione dei risultati delle prove scritte.

Ed infatti, gli elaborati andavano caricati su chiavette USB e quindi inseriti sulla piattaforma Cineca per essere poi trasmessi ai commissari per la relativa correzione e ritrasmessi con punteggi e verbali di correzione. Ma tali operazioni non sono tracciate e non possono essere verificate.

Sotto diverso profilo, gli elaborati dei candidati erano identificati da codici alfanumerici teoricamente destinati a mantenerne l'anonimato ma dai quali era invece facile riconoscere le identità dei concorrenti.

Non migliore garanzia di anonimato offrivano le operazioni di apertura delle singole postazioni. Ed infatti, come si legge nella nota MIUR prot. n. 41127 del 18-09-2018: *“Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione.”* *“In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa.”*

E' chiara la contraddizione di un codice anonimo da digitarsi davanti a tutti i presenti.

Ancora, il file di backup ha l'estensione .BAC. Si tratta dunque di un formato non criptato e pertanto non rispondente a quanto richiesto dal MIUR con la nota in oggetto: *“il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato”*.

VIII. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La necessaria contestualità delle prove scritte è stata violata anche con riferimento all'orario di inizio delle prove: in molte sedi la prova è iniziata solo alle ore 12, come riportato anche dai candidati sui social.

IX. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il programma informatico utilizzato per le prove scritte si è rivelato del tutto obsoleto ed inadeguato alla prova; esso presentava una serie di difficoltà, anomalie e aggravii, che i candidati hanno potuto conoscere solo durante lo svolgimento delle stesse prove scritte. Tali anomalie hanno costretto i candidati a devolvere gran parte del già breve tempo d'esame alla soluzione di problemi pratici, con illegittima riduzione del tempo dedicato alla soluzione dei quesiti.

X. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il bando di concorso prevedeva la prova scritta strutturata su cinque quesiti a risposta aperta sulla materie di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale tra le quali in nessuna parte della disposizione è prevista la “soluzione di casi” tantomeno la “soluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Nonostante ciò, ben due dei cinque quesiti richiedevano proprio la soluzione di casi, con conseguente violazione del Bando.

XI. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO. Ulteriore violazione del bando ha riguardato il suo art. 8: “I candidati...possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso” (co.13), disposizione violata in molte sedi di concorso, con ulteriore disparità di trattamento tra candidati. Così, in regioni come

Piemonte e Veneto, le prove sono state garantite da precise regole UU.SS.RR. sui testi ammessi; altrove la (in)disciplina degli esami ha consentito l'introduzione di testi anche commentati in funzione delle soggettive interpretazioni del Bando.

XII. - SUI QUESITI DI INGLESE: VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Né miglior sorte arride alle prove di lingua straniera: esse non erano affatto equipollenti al livello B2 previsto dal Bando (art.8, co. 6: "Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF") ma erano invece assimilabili al superiore, non previsto, livello C1.

XIII. - SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. N. 138/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001.

1. La dott.ssa ELISABETTA DAVOLI Componente della Sottocommissione n. 11 – Lazio, Dirigente amministrativo, così come si evince dalle due locandine che si versano in atti, risulta essere formatrice del corso tenuto dall'ANDIS – Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici.

2. Il dott. ANGELO MARCUCCI – dirigente tecnico, figura tra i componenti della Sottocommissione n. 12 – Lazio ed anch'egli ha effettuato un corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici, tenuto dall'Università Telematica Pegaso.

3. La prof.ssa MAURA STRIANO, Presidente della Commissione n. 6 – Campania è stata formatrice del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico tenuto dall'ANP Napoli ed è dunque incompatibile ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 138/2017 recante il *Regolamento delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza:...* 2. *I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;...*”.

Già la risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI, 11 gennaio 1999 n. 8) chiariva che la incompatibilità *puntigliosa* serviva a prevenire *qualunque pericolo*, e, nel tempo (Cons. Stato IV, 12.3.2007 n. 1218), ha altresì giudicato inevitabile che la verificata incompatibilità anche di un solo membro invalidi l'intera Commissione e la sua attività in ragione della sua natura di Collegio perfetto.

4. Il dott. Angelo Marcucci, componente della Sottocommissione n. 12 - Lazio, dal 11/06/2017 è Sindaco del Comune di Alvignano (CE) e la sua incompatibilità discende sempre dalla lettera del citato articolo 16 che la prevede in testa a quanti ricoprono *cariche politiche* nonché dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 che negli stessi termini la sancisce per le commissioni nominate per le *procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni*. Invero, la commissione esaminatrice è l'organo preposto, in via esclusiva, alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, come per qualsiasi altro pubblico concorso.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo: **in via istruttoria** che venga disposta l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale de qua e, precipuamente, dei seguenti atti:

- 1) di tutti i verbali redatti dai comitati di vigilanza nelle singole sedi di espletamento della prova scritta, al fine di verificare l'orario di inizio della prova stessa
- 2) dei verbali, se e per quanto esistenti, relativi all'acquisizione degli elaborati dei ricorrenti e, in subordine, di tutti i candidati, sulla piattaforma del Cineca e quelli relativi alla trasmissione degli stessi elaborati alle varie Sottocommissioni. **nel merito** previo accoglimento dell'istanza cautelare come sopra formulata, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica a mezzo posta ai sensi della legge 53/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli 24.10.2019

Avv. Antonio Lamberti
**Antonio
Lamberti** Firmato digitalmente
da Antonio Lamberti
Data: 2019.10.24
18:52:35 +02'00'